



Comune di Porto Torres

Decreto del Sindaco n° 19 del 23/11/2020

Oggetto: **Giunta comunale - Nomina Assessore**

IL SINDACO

Premesso che in data 25 e 26 ottobre 2020, con turno di ballottaggio del 8 e 9 novembre 2020, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale firmato in data 12.10.2020 relativo alla proclamazione del Sindaco;

Visto l'art. 46 comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della giunta, ed il successivo art. 47 che ne disciplina la composizione;

Vista la L.R. 4 febbraio 2016 n 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" ed in particolare l'art. 34 "Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei consigli comunali" che testualmente recita: *"Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie), le parole "arrotondato aritmeticamente" sono sostituite dalle parole "arrotondato all'unità superiore";*

Richiamato il vigente Statuto Comunale che all'art. 35 "Composizione della Giunta" testualmente recita:

1. *"La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e ne assicura l'unità di indirizzo, e dal numero massimo di assessori stabilito dalla legge nominati dal Sindaco. Nei loro confronti trovano applicazione le norme su aspettative permessi ed indennità per amministratori locali.*
2. *Contestualmente alla nomina degli assessori il sindaco deve indicare quale fra questi esercita le funzioni di vicesindaco.*
3. *La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della cessazione della nomina.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4. *Della Giunta non possono far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune*”;

Vista la Legge 23 novembre 2012, n.215 recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali*”;

Visto l’art. 1, c. 137, della legge 56/2014 il quale prevede che “*nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico*;

Dato atto che il comma 3 del precitato art. 47 del D. Lgs.vo n. 267/2000 prevede che il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Visto, da ultimo, l’art. 64 del D. Lgs.vo n. 267/2000, il quale prevede che la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che un Consigliere Comunale, qualora assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Considerato che è necessario procedere tempestivamente alla nomina dei componenti dell’organo esecutivo al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente;

Rilevato:

- che i componenti la Giunta Comunale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assunzione della carica di Consigliere comunale, per cui non possono ricoprire tale ruolo coloro i quali si trovano in una delle condizioni ostative previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della Parte I, dall’art. 55 all’art. 70, del T.U.E.L.;
- che i componenti la giunta comunale devono essere anche in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 235 - 31 dicembre 2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012” nonché dal D. Lgs. n. 39 - 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”;

Individuata, per quanto sopra, quale figura idonea in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di assessore il sig Frulio Salvatore nato a Porto Torres il 12.01.1963, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico ed accettare le deleghe nei seguenti servizi:

- *Attività produttive – Politiche del lavoro e dell’occupazione - Formazione professionale – Sicurezza sul lavoro – Pesca – Agricoltura – Artigianato – Personale - Commercio*

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, art. 1 comma 137 “*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.*”

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,

NOMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto comunale, quale **ASSESSORE** componente la Giunta comunale del comune di Porto Torres il sig. Frulio Salvatore nato a Porto Torres il 12.01.1963, con deleghe in materia di Attività produttive – Politiche del lavoro e dell'occupazione - Formazione professionale – Sicurezza sul lavoro – Pesca – Agricoltura – Artigianato – Personale - Commercio

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al consiglio comunale nella prossima seduta , così come previsto dall'art 46, comma 2, del T.U.E.L. n.267 del 2000.

DA'ATTO

che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO